



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
Cons. Daniele LEODORI

ORDINE DEL GIORNO

**Collegato alla Proposta di Legge Regionale n. 307 dell'11 dicembre 2015
(ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento del Consiglio Regionale)**

**Oggetto: Proposta di Legge Regionale n. 307 dell'11 dicembre 2015
Concernente: "Legge di Stabilità regionale 2016" - Stabilizzazione definitiva lavoratori LSU**

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PREMESSO CHE

Sia La Regione che il Ministero del Lavoro stanno valutando iniziative tese a favorire i lavoratori socialmente utili;

Tali iniziative per raggiungere la completa e definitiva efficacia debbono coinvolgere le amministrazioni che hanno in carico detti lavoratori che da anni svolgono servizi essenziali e irrinunciabili:

RILEVATO CHE

nel bacino LSU ormai sono rimasti in tutta la Regione 765 lavoratori ;

CONSIDERATO CHE

L'impegno economico che la Regione dovrà affrontare è sicuramente sostenibile anche con l'ausilio del Ministero del Lavoro;

20

RITENUTO CHE

La Giunta Regionale ha rinnovato l'intento di proseguire il percorso di iniziative a sostegno dei lavoratori socialmente utile proveniente dal bacino nazionale di cui all'art 2 comma 1 del D.Lgvo 28 febbraio 2000 n. 81;


Tutto ciò premesso, nella prospettiva di un concreto e definitivo sblocco occupazionale degli stessi


IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

A trovare nel bilancio di previsione 2016-2018 le risorse finanziarie per addivenire ad una definitiva assunzione dei lavoratori LSU.


Si allegano n. 2 documenti:

- Lettera Associazione Movimento LSU al Presidente della Regione Lazio e ai Gruppi consiliari della Regione Lazio
- "Documento del riscatto" LSU/LPU della Regione Lazio anno 2015 dell'Associazione Movimento LSU


Antonio Aurigemma


Mario Abbruzzese


Adriano Palozzi


Giuseppe Simeone



ASSOCIAZIONE MOVIMENTO LSU

Via di Mezzo n. 1 - 02018 Poggio Bustone (RI)
Cod. Fisc. 90072170575 - TeleFax 0746/688788

POGGIO BUSTONE 14/12/2015

AL PRESIDENTE NICOLA ZINGARETTI
AI GRUPPI CONSILIARI DELLA REGIONE LAZIO
epc ASSESSORE AL LAVORO
epc DIREZIONE REGIONALE LAVORO

SI INFORMANO LE SOPRACITATE AUTORITA' POLITICHE DI QUANTO SEGUE:

IN DATA 03/12/2015 QUESTA ASSOCIAZIONE MOVIMENTO LSU È STATA PRELEVATA DALL'ASSESSORE AL LAVORO DI CODESTA REGIONE ON. LUCIA VALENTE, PER APPONTARE LE GRAVISSIME PROBLEMATICHE DEI LSU DELLA REGIONE LAZIO CONDANNATI DA 20 ANNI A LAVORARE NELLE VARIE AMMINISTRAZIONI LOCALI SENZA UN CONTRATTO DI LAVORO (senza contributi, tredicesima, tfr ecc. ecc.) PER UN IMPEGNO SETTIMANALE DI 20 ORE A CUI COMPETE UN MISERO SUSSIDIO DI € 580,14 AL MESE, CHE PER I SOGGETTI COINVOLTI SIGNIFICA UNO SPERPERAMENTO DEL POTENZIALE LAVORATIVO CON LA NEGAZIONE PROPRIA DIGNITA' PERSONALE E LAVORATIVA.

NELL'OCCASIONE SONO STATE AFFRONTATE LE INCOMBENZE CHE PIU' CI PREOCCUPANO E NONOSTANTE ALCUNE SIANO ROUTINE DI FINE ANNO DOBBIAMO SOLLECITARNE OGNI VOLTA CON NOTEVOLE STRESS UNA TEMPESTIVA RISOLUZIONE, NELLO SPECIFICO SONO STATI TRATTATI:

1. LA PROROGA DEI PROGETTI PER IL 2016;
2. IL PAGAMENTO DEI SUSSIDI AI LAVORATORI SENZA INTERRUZIONI PER IL 2016;
3. L'IRRAGGIUNGIBILE E AGOGNATA STABILIZZAZIONE DEI LSU ENTRO IL 2016;

TEMATICHE GIÀ AFFRONTATE IN VARI INCONTRI CON LA COMPETENTE DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO, CHE NE HANNO MOSTRATO IL LIMITE DECISIONALE, OVVERO LA COMPETENZA POLITICA PER UNA RISOLUZIONE FATTIVA DELLE PROBLEMATICHE POSTE.

DALL'INCONTRO CON L'ASSESSORE È EMERSO CON CHIAREZZA LA LINEA POLITICA REGIONALE SULLA QUESTIONE LSU, DI SUPERFICIALE INTERESSAMENTO GOTTOSO A MANTENERE IN VITA UN MALATO TERMINALE ATTRAVERSO POLITICHE ASSISTENZIALI, ANZICHÈ SANARE LA CONDIZIONE DEI LSU REGIONALI AUSPICANDO UNA SOLUZIONE DEFINITIVA.

RISPETTO ALLE RICHIESTE ALL'ORDINE DEL GIORNO, L'ASSESSORE CI HA GARANTITO L'IMPEGNO DI FIRMARE LA CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEL LAVORO PER LA PROROGA DEI PROGETTI ANNO 2016, PRIMA DI NATALE, RISPETTO AGLI ALTRI DUE PUNTI NON CI HA POTUTO DARE NESSUNA INDICAZIONE NE TANTOMENO NESSUNA RASSICURAZIONE.

LO RIBATTITO CON PREOCCUPAZIONE, PER I LAVORATORI REGIONALI È DI VITALE IMPORTANZA POTER CONTARE SU PAGAMENTI REGOLARI, BISOGNA SCONGIURARE CHE QUESTI SOPPORTINO, COME OGNI ANNO SI RIPETEVA CAUSA DELLE LUNGAGGINI BUCROCRATICHE PER L'APPROVAZIONE DELLO STANZIAMENTO REGIONALE DEL 2016 (more approvazione bilancio regionale, stanziamento regionale disponibile da aprile/2016, ma con convenzione stanziamento risorse tra Reg. Lazio/Min.LavORO/INPS e visto contabile della Corte dei Conti), IL MANCATO PAGAMENTO DEI SUSSIDI NEI PRIMI MESI DEL 2016 (gen-feb-mar), CHE COINCIDE CON IL PERIODO PIU' DURO DELL'ANNO (Inverno) SOPRATTUTTO PER COLORO CHE DEVONO SOPRAVVIVERE CON € 580,14 AL MESE, CHIARAMENTE CON TUTTE LE PROBLEMATICHE CHE NE CONSEGUONO (ris esposto al Presidente della Regione Lazio del 01/01/2015).

SI COGLIE INOLTRE L'OCCASIONE PER INFORMARVI CHE NONOSTANTE IL NS ESPOSTO "IL DOCUMENTO DEL RISCATTO" INVIATO A TUTTE LE AUTORITA' POLITICHE NAZIONALI, REGIONALI E COMUNITARIE (A/R sett/2015 che si allega in copia), CON CUI ABBIAMO DENUNCIATO LA NOSTRA CONDIZIONE DI SFRUTTAMENTO LEGALIZZATO, NESSUNA DELLE CITATE AUTORITA' SI È LEGNATA DI RISPONDERCI NE TANTOMENO MOSTRARE IL MINIMO INTERESSE PER QUESTA INGIUSTIZIA SOCIALE.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO SI CHIEDE ORA ALMENO A TUTTI I GRUPPI POLITICI DI CODESTA SPETT.LE CONSIGLIO REGIONALE DI VOIAR PER IL CORSO AD UNA INTERROGAZIONE CONSILIARE SULLA PROBLEMATICHE DEI LSU CONDANNATE A VITA A LAVORARE IN NERO NELLE P. A. REGIONALI PER PORRE FINE A QUESTA ESECUZIONE DEMOCRATICA CONTRO I LSU DELLA REGIONE LAZIO, INVITANDOCI NELL'OCCASIONE COME PARTE IN CAUSA AD ASSISTERE AL DIBATTITO.

NELLA SPERANZA CHE SAPIATE COGLIERE IL MEGLIO DI QUESTA ACCORATA LETTERA NON NEGANDOCI IL SOSTEGNO E L'ATTENZIONE RICHIESTA, CONFIDIAMO NEL VOSTRO AIUTO PER RISOLVERE UNA VOLTA PER TUTTE IL VENTENNALE DRAMMA DEI L.S.U. /L.P.U., SI RESTA IN ATTESA DI UNA SOLLECITA RISPOSTA. SCUSANDOCI DEL DISTURBO ARRECATOVI E DISPONIBILI PER QUALSIASI CHIARIMENTO IN MERITO SI PORGIAMO I PIU' REVERENZIALI E RISPETTOSI SALUTI.

SI ALLEGA IN COPIA IL DOCUMENTO DEL RISCATTO CON LA RICHIESTA CHE VENGA PRESO IN CONSIDERAZIONE.

MOVIMENTO LSU
IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Desideri)

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO LSU

PRESIDENTE Dott. Alessandro Desideri 333/2249546 - V. PRESIDENTE Rag. Sonia Cerroni 338/4892099

All. 2)



IL DOCUMENTO DEL RISCATTO

L.S.U./L.P.U. DELLA REGIONE LAZIO

ANNO 2015

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO LSU

Via di Mezzo n. 1 – 02018 Poggio Bustone (RI)

Cod. Fisc. 90072170575 – TeleFax 0746/688788

PRESIDENTE Dott. Alessandro Desideri V. PRESIDENTE Rag. Sonia Cerroni

SEGRETARIA Gianna Casconi

INDICE

1. PREFAZIONE.....	Pag. 3
2. INTRODUZIONE.....	Pag. 4
3. LE RICHIESTE DEL MOVIMENTO LSU.....	Pag. 5
4. LE CINQUE PRIORITÀ.....	Pag. 5
1) Il rinnovo dei progetti entro il 2016 (pag.5/pag.6);	
2) Il riconoscimento e/o riscatto dei contributi pensionistici (pag.6/pag.7);	
3) La stabilizzazione dignitosa entro il 2016 (pag.7/pag.11);	
4) L'incentivo alla fuoriuscita volontaria (pag.11/pag.12);	
5) L'integrazione oraria a carico della Regione Lazio e/o Ente utilizzatore (pag.13/pag.14);	
5. CONCLUSIONI	Pag. 15

N.B.: OGNI QUAL VOLTA CHE NEL PRESENTE DOCUMENTO VIENE MENZIONATA LA SIGLA L.S.U. ESSA FA RIFERIMENTO ANCHE ALLA CATEGORIA L.P.U. OVVERO AI LAVORATORI DI CUI ALLA D.G.R. N. 1799/2000.

PREFAZIONE

Il "MOVIMENTO LSU" è un'Associazione fondata dai L.S.U./L.P.U. della Regione Lazio, con lo scopo di conseguire la stabilizzazione dei lavoratori del bacino Regionale (*Art. 3 Statuto*).

L'Associazione per ottenere questo risultato si adopera nel contesto di riferimento in modo costruttivo, con tempestività e determinazione (*Art. 25 Statuto*), nel rispetto del diritto al lavoro secondo i principi generali dell'ordinamento Nazionale e Comunitario.

Il DOCUMENTO del RISCATTO nasce dall'esigenza di realizzare uno strumento informativo trasparente ed incisivo, con lo scopo di far conoscere ai vari livelli Istituzionali la condizione dei L.S.U./L.P.U. utilizzati da oltre 20 anni presso le varie Amministrazioni locali senza un CONTRATTO di LAVORO.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0020883.I.30-12-2015.H.11:25

INTRODUZIONE

Il lavoro socialmente utile segna il passaggio da un modello essenzialmente assistenziale (*welfare*) ad un modello di tutela sociale (*workfare*) in cui il disoccupato, a fronte di un'indennità economica e un'assistenza previdenziale minima, fornisce una prestazione lavorativa "fuori mercato" in attività utili alla collettività, per un periodo tassativamente previsto dalla normativa di riferimento.

Una completa definizione dell'istituto si ha prima con il D. Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 che qualificava il lavoro socialmente utile come «strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialità, anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo» e poi con il D. Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, che aveva previsto la continuazione dell'esperienza di L.S.U. unicamente per i soggetti che nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 avessero conseguito 12 mesi di attività e ne aveva ridimensionato la sfera di operatività.

BACINO L.S.U./L.P.U. DELLA REGIONE LAZIO AGGIORNATO AL 2015 Transitoristi D.G.R. n. 1799/2000 (n. 44) e non-transitoristi D. Lgs n. 81/2000 (n. 724)

PROVINCIA	ENTI UTILIZZATORI	LSU/LPU Uomini	LSU/LPU Donne	TOTALE LSU
Roma	12	13	39	52
Rieti	34	51	204	255
Viterbo	2	4	4	8
Frosinone	34	83	190	273
Latina	15	71	106	177
TOTALI	97	222	583	765

LE RICHIESTE DEL MOVIMENTO LSU

L'Associazione "MOVIMENTO LSU" in nome e per conto dei suoi rappresentati espone ai vari livelli di governo nazionali e alle Autorità pubbliche delegate in materia di L.S.U. (*Ministero del Lavoro, Regione Lazio, Previdenza Sociale ed Enti utilizzatori*), una serie di proposte per la stabilizzazione dei lavoratori e lo svuotamento del bacino regionale, che sono il risultato di un'attenta analisi dei diritti legittimamente rivendicati da oltre 20 anni dalla categoria.

LE CINQUE PRIORITÀ

1. IL RINNOVO DEI PROGETTI ENTRO IL 2016

DESCRIZIONE:

Il rinnovo dei Progetti L.S.U. è un accordo tra il Ministero del Lavoro e la Regione Lazio, con lo scopo di dare prosecuzione alle attività socialmente utili. Le parti contraenti si impegnano, attraverso una Convenzione, a disciplinare ed attuare iniziative congiunte al fine di pervenire al definitivo svuotamento del bacino regionale.

CRITICITÀ:

La Proroga dei progetti per la modalità di come è stata concepita e perpetrata per oltre 20 anni dal Ministero del Lavoro, dalla Regione Lazio e dagli Enti utilizzatori è stata del tutto inefficace, sia dal punto di vista politico (*politica occupazionale*) che gestionale (*obiettivi raggiunti*). Un arco temporale che anziché portare alla definitiva stabilizzazione dei soggetti utilizzati, con il riconoscimento del rapporto di lavoro, ha evidenziato il fatto che nella Pubblica Amministrazione si faccia ricorso a lavoratori sottopagati, senza un contratto di lavoro e come la disciplina vigente in materia inquadri tali soggetti come una sorta di surrogato lavorativo (L.S.U.), che aveva ragione d'essere solo nei termini indicati dal legislatore (*D. Lgs. 468/1997 "disciplina sui LSU" all'art. 1, comma 2 lett. a) e b)*). L'indiscriminato ricorso alla Proroga dei progetti senza aver peraltro chiaro il *modus-operandi* per il raggiungimento della normalizzazione lavorativa, ha significato per i soggetti destinatari mantenere lo STATUS di L.S.U. senza il necessario adeguamento della propria condizione né tantomeno pervenire alla definitiva stabilizzazione. È importante inoltre evidenziare come la stipula dell'ultima Convenzione *del 23/12/2013 "Proroga progetti L.S.U. anni 2014/2015"* tra il Ministero del Lavoro, la Regione Lazio e l'I.N.P.S., a causa delle lungaggini burocratiche e il necessario Visto Contabile da parte della Corte dei Conti, abbia comportato per i lavoratori dei gravi disagi economici dovuti soprattutto all'estenuante attesa per il pagamento degli assegni ASU/ANF, tanto che per ottenere una solerte risoluzione della problematica si è reso necessario il ricorso al Presidente della Regione Lazio e alle altre autorità regionali e nazionali P.D.R. e P.C.D.M. (*sollecito pagamento ASU/ANF ai L.S.U. anno 2015 Prot. n.10 del 19/02/2015*).

LA RICHIESTA:

La Convenzione tra il Ministero del Lavoro e la Regione Lazio per la proroga dei progetti L.S.U., deve essere intesa non un mero atto formale di prorogatio temporale, ma un atto di indirizzo *politico-gestionale* dove le parti contraenti si impegnano, entro i tempi convenuti, in linea peraltro con lo spirito dell'istituto, a porre in essere una serie di iniziative congiunte al fine di pervenire allo svuotamento del bacino regionale attraverso interventi di politiche attive del lavoro, volte alla creazione di nuove opportunità e sbocchi occupazionali stabili. Come effetto immediato la Proroga deve significare, per i lavoratori la continuazione delle attività senza interruzioni, quindi la certezza ricevere senza ritardi l'assegno di sussistenza ASU (€ 580,14)/ANF nel rispetto del diritto di ogni prestatore d'opera di poter contare sullo stipendio mensile, per gli Enti utilizzatori la certezza di poter assicurare i servizi alla propria collettività attraverso la riconferma delle risorse umane a disposizione. Chiaramente il ricorso alla Proroga deve essere del tutto eccezionale e al solo scopo di dare attuazione all'accordo convenzionale, prevedendo diversamente nella nuova Proroga, il necessario adeguamento della condizione del lavoratore che non può tollerare a vita lo STATUS di L.S.U., con la sistematica negazione dei diritti che derivano da un rapporto di subordinazione con l'Ente utilizzatore.

In sintesi:

- a) Ricorso eccezionale all'istituto della Proroga dei progetti;
- b) Obiettivo (*stabilizzazione*) predeterminato e tempi certi per la sua realizzazione;
- c) Prevedere nel caso di nuova Proroga tutele crescenti a favore dei soggetti utilizzati sotto l'aspetto retributivo e contributivo;
- d) Stipula tempestiva della Convenzione per assicurare la continuazione, senza interruzioni, dei progetti e il pagamento degli ASU/ANF ai lavoratori;
- e) Proroga dei progetti per tutti i lavoratori senza alcuna discriminazione, diversamente il mancato rinnovo dovrà essere preventivamente motivato dall'Ente utilizzatore.

2. IL RICONOSCIMENTO E/O RISCATTO DEI CONTRIBUTI PENSIONISTICI

DESCRIZIONE:

Il datore di lavoro, per l'attività svolta dal prestatore d'opera, versa una quota previdenziale e assistenziale per garantirgli una rendita nel momento in cui non sarà più in grado di lavorare.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- Art. 1: L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
- Art. 4, c. 1: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
- Art. 35, c. 1: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
- Art. 36, c.1: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
- Art. 38, c. 2: I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

CODICE CIVILE ITALIANO

- **Art. 2126:** La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dalla illegittimità dell'oggetto o della causa.
- Se il lavoro è stato prestato con violazione delle norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

- **Art. 1 (Dignità umana):** La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
- **Art. 15 (Libertà professionale e diritto di lavorare):** 1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

Il riconoscimento dei contributi pensionistici, il diritto alla pensione e una vecchiaia dignitosa è una **PRIORITÀ** per ogni lavoratore;

Il **D. Lgs. 468/1997 "disciplina sui LSU"** art. 1, c. 2 lett. a) e b) indica i tempi di utilizzo in attività socialmente utili:

- a) Lavori di pubblica utilità (L.P.U.) della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per altri due periodi di 6 mesi;
- b) Lavori socialmente utili (L.S.U.) della durata di 12 mesi".

La sopra richiamata disciplina all'Art. 1, c. 5 cita testualmente: "il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e le Regioni, promuovono le attività socialmente utili come strumento di politica attiva del lavoro, per la creazione di nuovi posti di lavoro".

Inoltre il **comma 6 dello stesso articolo** stabilisce che "il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, provvedono al monitoraggio sull'applicazione della normativa attraverso una struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili".

CRITICITÀ:

Il protrarsi delle attività socialmente utili oltre i termini indicati dal legislatore (*D. Lgs. 468/1997 "disciplina sui LSU" Art. 1, c. 2 lett. a) e b)*, ha arrecato un evidente danno ai lavoratori sia sotto l'aspetto retributivo per spettanze non percepite (*differenze retributive, 13ma, T.F.R. ecc.*), ma soprattutto sotto quello previdenziale e nello specifico per il mancato versamento dei contributi pensionistici a carico del datore di lavoro. Dopo oltre 20 anni di attività socialmente utili, il legame tra i lavoratori e gli Enti di appartenenza si è di fatto mutato in un vero e proprio rapporto di subordinazione (*stabilizzazione punto 3*), ciò nonostante per diritti riconosciuti del tutto identico a quello originario, infatti nelle nuove proroghe le competenti autorità (*Ministero del lavoro, la Regione Lazio e gli Enti utilizzatori*), non hanno minimamente preso in considerazione il necessario adeguamento che andava fatto in termini di tutele soprattutto sotto l'aspetto previdenziale, il perpetrato riconoscimento alla categoria dei soli **CONTRIBUTI FIGURATIVI** del tutto fittizi rispetto ai quelli **PENSIONISTICI**, ha significato per l'intera categoria il sistematico svuotamento dei diritti contenuti nella prestazione lavorativa. Il diritto alla pensione nasce dalla consapevolezza di ogni prestatore d'opera di assicurarsi, durante la propria vita produttiva, un reddito per quando non sarà più in grado di lavorare e questo diritto è assolutamente una priorità da rivendicare, è inoltre importante evidenziare come la legge quadro in materia di attività socialmente utili (*D. Lgs. 468/1997 e il D. Lgs. 81/2000*) e le normative e/o regolamenti attuativi si siano rivelate nel loro complesso del tutto obsolete e squilibrate sui soggetti destinatari, per i lavoratori ha significato, come già ricordato la stagnazione del rapporto alla condizione originaria, per gli Enti utilizzatori diversamente ha significato mantenere l'originario privilegio di poter usufruire a costo zero di risorse umane per migliorare e potenziare i servizi locali, senza essere dovuti a versare a favore dei soggetti subordinati almeno la quota contributiva a loro carico.

LA RICHIESTA:

1) Il riconoscimento e/o riscatto dei contributi pensionistici a favore di tutti lavoratori che prestano attività socialmente utili, con oneri per la parte di spettanza del datore di lavoro C.P.D.E.L. 23,8% (*Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali*) a carico del Ministero del Lavoro, Previdenza Sociale, Regione Lazio ed Enti utilizzatori, soprattutto in considerazione del fatto che l'I.N.P.S. (*Istituto Nazionale Previdenza Sociale*) permette ai lavoratori che ne facciano richiesta di riscattarsi i contributi per il periodo trascorso come L.S.U., onerando illegittimamente il lavoratore per spettanze dovute all'Ente previdenziale dal datore di lavoro;

2) Riconoscere ai lavoratori posti in quiescenza, per il periodo trascorso da L.S.U./L.P.U., i contributi che gli sarebbero spettati se avessero avuto per l'attività svolta un contratto di lavoro, ovvero lo stesso riconoscimento per i lavoratori ancora occupati che abbiano svolto attività socialmente utili.

In sintesi:

a) Il riconoscimento e/o riscatto dei contributi pensionistici a favore dei L.S.U./L.P.U. con oneri a carico del datore di lavoro, Ministero del Lavoro, Previdenza Sociale, Regione Lazio ed Enti utilizzatori;

b) Riconoscimento dei contributi pensionistici per i L.S.U./L.P.U. posti in quiescenza ovvero per tutti quelli ancora occupati che hanno prestato attività socialmente utili.

3. STABILIZZAZIONE DIGNITOSA ENTRO IL 2016

DESCRIZIONE:

La stabilizzazione comporta il passaggio dallo STATUS di L.S.U. a quello di lavoratore subordinato alle dipendenze dell'Ente utilizzatore e/o presso altra Pubblica Amministrazione, attraverso un rapporto regolato tra le parti da un contratto di lavoro (*C.C.N.L. Enti Locali*). Per il legislatore la stabilizzazione significava la ricollocazione di soggetti disoccupati attraverso le attività socialmente utili, come strumento di politica attiva del lavoro volte alla creazione di nuovi posti di lavoro (*D. Lgs. 468/1997, art. 1, c. 5*). Tutto questo non ha trovato la giusta applicazione ed a distanza di 20 anni dall'attivazione dei progetti, le competenti autorità nazionali, regionali e locali (*D. Lgs. 23 /12/1997, n. 469, Art. 2, c. 2 f*), non sono state in grado di programmare dei piani operativi che portassero al completo esaurimento del bacino regionale.

CRITICITÀ:

La mancata stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ha comportato nel tempo, non solo il fallimento delle politiche occupazionali nazionali, regionali e locali, ma per i destinatari anche la precarizzazione dello STATUS di L.S.U., peraltro una condizione sui-generis rispetto a quella di altre categorie (*es. precari della scuola*) con un vero e proprio contratto di lavoro. L'assenza di tutele tipiche della subordinazione ha evidenziato delle criticità dal punto di visto oggettivo, riscontrabili in termini di diritti negati (*contratto di lavoro, riconoscimento professionale, diritto alla pensione ecc.*) e di risorse economiche non percepite (*differenze retributive, 13 mensilità, TFR, contributi previdenziali ecc.*), ma soprattutto da quello soggettivo incidendo negativamente sulla dignità del prestatore d'opera, con il cosciente sperperamento del proprio patrimonio lavorativo e la frustrante collocazione nell'Ente attraverso un surrogato del rapporto di subordinazione identico per doveri a quello dei dipendenti di ruolo: rilevazione automatica delle presenze (*badge*); giustificativo in caso di assenza e per malattia; piano ferie concordato per motivi di servizio; assicurare il servizio in caso di carenze di organico; visite fiscali *ecc. ecc.*; ma carente per diritti riconosciuti, evidenziando un gap significativo tra i soggetti utilizzati e i dipendenti di ruolo, generando un meccanismo perverso di una vera e propria sudditanza che lo pone nei confronti del contesto politico e burocratico di riferimento in un rapporto di estrema inferiorità e fragilità e per questo soggetto facilmente ricattabile (*Interrogazione a risposta scritta Regione Lazio n. 899 del 04/04/2015 caso Comune di Bassiano LT*). A tal proposito è sicuramente esaustivo citare come esempio le Stabilizzazioni dei L.S.U.

della Regione Lazio avviate nel 2010 dall'Amministrazione Polverini, annullate in autotutela dalla nuova Amministrazione Zingaretti (determinazioni G07940 del 30/05/2014 e G08005 del 03/06/2014 "annullamento in autotutela delle convenzioni per l'assunzione di lavoratori socialmente utili della Regione Lazio") che peraltro anziché annullate potevano essere sanate. I lavoratori rispetto al gioco-forza messo in atto dalle opposte fazioni politiche e burocratiche vengono relegati in una situazione di completa impotenza e inerzia, costretti a subire dopo 30 mesi di contratto legittimamente firmati con gli Enti utilizzatori (a tempo determinato 3anni+2anni e indeterminato), la rescissione unilaterale dell'accordo con la forzosa riapertura del Bacino regionale e il conseguente ritorno dei lavoratori all'originario STATUS di L.S.U.

LA RICHIESTA:

I L.S.U./L.P.U. della Regione Lazio rivendicano la stabilizzazione per un DIRITTO LEGITTIMO meritevole di tutela nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dove hanno prestato e prestano servizio da 20 anni, chiedono il riconoscimento del rapporto di lavoro attraverso:

1) La ricollocazione lavorativa della categoria entro e non oltre il 2016 presso gli Enti utilizzatori e/o altre P.A., con un contratto dignitoso, cofinanziato da più soggetti istituzionali, Ministero del Lavoro, Regione Lazio ed Enti utilizzatori, a titolo puramente indicativo per quantificare i costi si riporta come riferimento un regolare contratto di lavoro (C.C.N.L. Enti Locali) con la stessa prestazione oraria di un lavoratore L.S.U. secondo il disposto dell'art. 8, comma 2, D. Lgs. 468/1997 "disciplina dell'utilizzo nelle attività (così come modificato dall'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 81/2000):

Livello B – Categoria Giuridica/Economica B1

Stipendio di n. 1 LSU con contratto part-time a 20 ore settimanali

STIPENDIO MEDIO MENSILE NETTO IN BUSTA N. 1 LSU	€	748,54
TOTALE STIPENDIO ANNO NETTO IN BUSTA N. 1 LSU	€	8.982,55
*TOTALE COMPETENZE ANNO LORDE IN BUSTA N. 1 LSU (compreso voci competenza/trattenute)	€	10.941,28

PROPONIANO PRECISAMENTE:

a) LA PARTE RETRIBUTIVA cofinanziata al 50% dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Lazio, autorità che compartecipano dall'anno 1996 allo stanziamento delle risorse per la proroga dei progetti come si evince dal seguente prospetto;

Costi stabilizzazione di N.1 L.S.U. con contratto part-time a 20 ore settimanali

ASSEGNO MENSILE ASU COFINANZIATO - M.L.P.S./REG. LAZIO	€	580,14
STANZIAMENTO ANNO ASSEGNO ASU COFINANZIATO - M.L.P.S. /REG. LAZIO	€	6.961,68
*TOTALE ANNO COMPETENZE LORDE IN BUSTA CONTRATTO A 20 ORE SETTIMANALI	€	10.941,28
**MAGGIORI RISORSE ANNO DA COFINANZIARE - M.L.P.S. /REG. LAZIO	€	+3.979,60
MAGGIORE RISORSE ANNO QUOTA PARTE 50% - M.L.P.S. /REG. LAZIO	€	+1.989,80

Costi stabilizzazione di N. 765 L.S.U. con contratto part-time a 20 ore settimanali

STANZIMENTO ANNO ASSEGNO ASU N. 765 LSU COFINANZIATO M.L.P.S. /REG. LAZIO	€	5.325.685,20
**MAGG.COSTO ANNO STABILIZZAZIONE N.765 LSU COFINANZIATO M.L.P.S. /REG. LAZIO (€ 3.979,60*765)	€	+3.044.394,00
MAGGIORE COFINANZIAMENTO QUOTA PARTE 50% - M.L.P.S. /REG. LAZIO	€	+1.522.197,00
TOTALE GENERALE ANNO STABILIZZAZIONE N. 765 LSU - M.L.P.S. /REG. LAZIO (€ 5.325.685,20+3.044.394,00)	€	8.370.079,20

Nota: lo stanziamento anno per il pagamento degli ASU (€ 5.325.685,20) riproposto per venti anni attraverso politiche occupazionali assistenziali (*proroghe dei progetti*), senza il necessario adeguamento nel tempo in termini di maggiore stanziamento e/o tutele riconosciute ai lavoratori, è la causa del fallimento delle attività socialmente utili per spreco di risorse pubbliche (*improduttive*) e per diritti negati ai lavoratori.

b) **LA PARTE CONTRIBUTIVA** a carico degli Enti utilizzatori in considerazione che da oltre 20 anni beneficiano di risorse umane a costo zero e comunque non possono essere esonerati dagli obblighi in capo al datore di lavoro per la prestazione ricevuta, a tal fine si riporta dal seguente prospetto:

Costi anno stabilizzazione di N.1 L.S.U. con contratto part-time a 20 ore settimanali

*A RIPORTARE TOTALE ANNO COMPETENZE IN BUSTA N. 1 LSU (composto dalle voci stipendio base + art. 4,c 3 ccnl + ind. vac. contrat.)	€	10.566,27
C.P.D.E.L. 23,8% ANNO	€	2.514,77
T.F.R. 6,1% ANNO	€	644,54
PARTE CONTRIBUTIVA COSTO TOTALE ANNO STABILIZZAZIONE N. 1LSU	€	3.159,31

Es. Costi anno a carico di un Ente utilizzatore per la stabilizzazione di N. 9 L.S.U. con contratto part-time a 20 ore settimanali

A RIPORTARE COSTO TOTALE STABILIZZAZIONE X 1 LSU	€	3.159,31
PARTE CONTRIBUTIVA COSTO TOTALE STABILIZZAZIONE X 9 LSU	€	28.433,79

2) Un decreto legge ad hoc per la stabilizzazione dei L.S.U. presso gli Enti di appartenenza come il Decreto attuativo della Legge finanziaria del 2007 "Art. 1, comma 1156 Lett. f e f-bis Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con titolo di preferenza nci pubblici concorsi e la riserva del 100% per le qualifiche professionali richieste e possedute, e per le mansioni ricoperte dai lavoratori da oltre 20 anni.

In sintesi:

- a) La stabilizzazione dei L.S.U./L.P.U. entro il 2016 cofinanziata da più soggetti istituzionali (Ministero del Lavoro, Previdenza Sociale, Regione Lazio ed Enti utilizzatori);
- b) Un decreto ad hoc per la stabilizzazione di tutti i L.S.U./L.P.U. esteso anche ai Comuni con più di 5.000 abitanti in deroga al patto di stabilità;
- c) Nel caso di nuove assunzioni presso gli Enti utilizzatori, il diritto di precedenza per qualifiche possedute e mansioni ricoperte, ovvero per gli Enti disposti ad assumere i L.S.U. la riserva del 100% rispetto al reclutamento di personale esterno (*es. dipendenti delle provincie*);
- d) Una stabilizzazione dignitosa dei L.S.U./L.P.U., che tenga conto dei diritti negati per 20 anni alla categoria.

4. L'INCENTIVO ALLA FUORIUSCITA VOLONTARIA

DESCRIZIONE:

La legge regionale 22 luglio 2002 n. 21 "Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale del LSU, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro", e, in particolare l'Art. 3 comma 4, lett. a), prevede la concessione da parte della Regione Lazio di un contributo "una tantum" per la fuoriuscita volontaria dei lavoratori dalle attività socialmente utili, al fine di favorire lo svuotamento del bacino regionale. Il contributo offerto ai soggetti dimissionari è quantificato, per quanto enunciato dall'Art. 4, comma 1, D. Lgs 81/2000 e gli Artt. 17 e 21, del D.P.R. 917/1986, come un "una tantum da considerare quale incentivo risarcitorio per la perdita del posto di lavoro".

CRITICITÀ:

La fuoriuscita incentivata, secondo il disposto del legislatore regionale, doveva essere una Misura eccezionale di politica attiva per il lavoro volta a favorire lo sfoltimento del bacino, attraverso le dimissioni volontarie dei soggetti interessati, con lo scopo di promuovere la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'Art. 2, comma 1, del D. Lgs 81/2000, intervento promosso più volte nel corso degli anni dalla competente autorità regionale senza pervenire al raggiungimento dell'obiettivo che si era prefissato. Dal punto di vista occupazionale è una evidente indicazione di come sia mancato, nel corso degli anni, una struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili capace di creare nuove opportunità di lavoro (Art. 1, comma 6, D. Lgs 468/1997), ovvero l'incapacità politico-gestionale di preferire, nella pianificazione e utilizzo delle risorse pubbliche, delle reiterate politiche assistenziali anziché puntare alle moderne strategie occupazionali. Il ricorso alla fuoriuscita incentivata poteva essere per i soggetti destinatari, date le difficoltà di ricollocazione lavorativa riscontrate, una opportunità da cogliere per un possibile auto impiego e per i soggetti più prossimi alla pensione un fondo previdenziale su cui fare affidamento, invece, soprattutto nell'ultima campagna incentivata promossa nel 2014 dall'Ente regionale (Determinazione D.R.L. n. G01849 del 25/02/2015 fuoriuscita anno 2014), si è rivelata una forzatura a scapito dei diritti rivendicati dai lavoratori in servizio da 20 anni in condizione di LSU. A tal proposito è significativo richiamare l'Art. 4, comma 1, D. Lgs. 81/2000 e gli Artt. 17 e 21, del D.P.R. 917/1986, che indicano i criteri da adottare per quantificare il risarcimento dovuto ai soggetti dimissionari (*una tantum quale indennizzo per la perdita del posto di lavoro*), calcolandolo sulla base degli anni di effettivo servizio prestato dagli stessi presso gli enti utilizzatori, criteri normativi che sono stati del tutto ignorati nell'incentivazione in questione, riconoscendo ai firmatari un indennizzo di € 35.000,00 identico a quello offerto cinque anni prima ai lavoratori fuoriusciti nel 2010 (Determinazione D.R.L. n. B01541 del 19/03/2012, fuoriuscita anno 2010). La fuoriuscita promossa nel 2014 inoltre ha coinciso con l'annullamento delle stabilizzazioni da parte della Regione Lazio (determinazioni G07940/2014 e G08005/2014, "annullamento in autotutela delle convenzioni per l'assunzione di lavoratori socialmente utili della Regione Lazio"), che ha significato per i lavoratori dover scegliere se optare per l'incentivo piuttosto che rischiare di rimanere senza il posto di lavoro, in un momento di grande incertezza sulla loro sorte lavorativa, dovuta all'estenuanti lungaggini politico/gestionali per il rinnovo delle Convenzioni tra il Ministero del Lavoro, la Regione Lazio e l'I.N.P.S. e il relativo pagamento dei sussidi ASU/ANF a favore soggetti destinatari.

Per riferimenti statistici sull'indennizzo concesso ai lavoratori dimissionari nel corso degli anni si riportano le incentivazioni promosse dalla Regione Lazio dal 2002 al 2014:

1. Anno 2002/2003 - Determinazione D.R.L. n. D2572 del 13/06/2005 indennizzo € 10.000,00;
2. Anno 2007 - Programma Operativo D.G.R. n. 410 del 2007 indennizzo ↑ € 20.000,00 +4 anni;
3. Anno 2010 - Determinazione D.R.L. n. B01541 del 19/03/2012 indennizzo ↑ € 35.000,00 +4 anni;
4. Anno 2014 - Determinazione D.R.L. n. G01849 del 25/02/2015 indeannizzo = € 35.000,00 +4 anni;

Come si evince nelle prime tre incentivazioni risultano soddisfatti i criteri di calcolo previsti dalle sopracitate normative: all'aumentare degli anni di servizio, corrisponde, l'effettivo aumento dell'indennizzo riconosciuto ai soggetti firmatari, rapporti del tutto ignorati nell'ultima incentivazione del 2014 pagando ai lavoratori dimissionari lo stesso indennizzo di € 35.000,00 concesso agli omonimi fuoriusciti nel 2010.

LA RICHIESTA:

In considerazione dei criteri enunciati dall'Art. 4, comma 1, D. Lgs 81/2000 e dagli Artt. 17 e 21, del D.P.R.917/1986, "una tantum da considerare un incentivo risarcitorio per la perdita del posto di lavoro", deve essere riconosciuto ai soggetti dimissionari un equo indennizzo risarcitorio di € 60.000,00, che tenga conto della mancata ricollocazione lavorativa dopo 20 anni di STATUS LSU e delle differenze retributive e/o contributive negate ai lavoratori se avessero avuto, per il servizio prestato, un contratto di lavoro part-time a 20 ore, come riportato nel seguente prospetto:

DIFFERENZE RETRIDUTIVE non riconosciute al LSU con contratto di LAV. a 20 ore settimana

STIPENDIO ANNUO LORDO (+ 13ma) a riportare totale competenze contratto di lavoro a 20 ore settimana	€	10.941,28
ASSEGNO ASU MENSILE PERCEPITO DA N. 1 LSU	€	580,14
ASSEGNO ASU ANNO PERCEPITO N. 1 LSU	€	6.961,68
DIFFERENZE RETRIBUTIVE ANNO non riconosciute a N. 1 LSU	€	- 3.979,60
DIFFERENZE RETRIBUTIVE per 18 ANNI non riconosciute a N. 1 LSU	€	- 71.632,80
DIFFERENZE RETRIBUTIVE per 18 ANNI non riconosciute a N. 765 LSU	€	- 54.799.092,00

DIFFERENZE CONTRIBUTIVE non riconosciute ai LSU con contratto di LAV. a 20 ore settimana

Stipendio annuo lordo (+ 13ma) a riportare totale competenze per calcolo contributi	€	10.566,27
C.P.D.E.L. 23,8% per 1 ANNO a carico datore di lavoro	€	2.514,77
T.F.R. 6,1% per 1 ANNO a carico datore di lavoro	€	644,54
DIFFERENZE CONTRIBUTIVE ANNO non riconosciute a n. 1 LSU	€	- 3.159,31
DIFFERENZE CONTRIBUTIVE PER 18 ANNI non riconosciute a n. 1 LSU	€	- 56.867,67
DIFFERENZE CONTRIBUTIVE per 18 ANNI non riconosciute a n. 765 LSU	€	- 43.503.763,83

In sintesi:

- Un equo incentivo alla fuoriuscita di € 60.000,00, un una tantum da considerare quale indennizzo risarcitorio per la perdita del posto di lavoro e delle differenze retributive e contributive non riconosciute ai lavoratori per 20 anni di STATUS LSU;
- L'incentivo deve essere pagato direttamente al lavoratore con le stesse modalità dell'ultima incentivazione promossa dalla Regione Lazio nel 2014;
- L'incentivo per il soggetto dimissionario deve significare un'opportunità per un possibile auto impiego e/o un fondo previdenziale cui ritenersi soddisfatti per quelli più prossimi alla pensione;
- L'incentivo alla fuoriuscita deve essere inteso dall'autorità proponente come una misura di politica attiva del lavoro, che da un lato punta allo svecchiamento del bacino regionale, dall'altra promuove la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori residuati attraverso un contratto dignitoso.

5. INTEGRAZIONE ORARIA REGIONALE E/O LOCALE

DESCRIZIONE:

L'integrazione oraria è uno strumento finalizzato soprattutto all'ampliamento e al rafforzamento dei servizi forniti dall'Ente locale alla popolazione e al territorio di riferimento, con il conseguente aumento dell'impegno orario dei lavoratori utilizzati in attività socialmente utili oltre la normale prestazione lavorativa di 20 ore settimanali prevista dall'art. 8, comma 2, D. Lgs. 468/1997 "disciplina dell'utilizzo nelle attività" (così come modificato dall'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 81/2000). A tal proposito la stessa norma dopo aver enunciato i principi generali della prestazione lavorativa, di seguito riporta testualmente ".....nel caso di impegno per un orario superiore, oltre il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali e assistenziali previste per dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore". Da una interpretazione logica del richiamato articolo è pacifico dedurre che il legislatore ha voluto dare alla norma sull'utilizzo dei lavoratori una interpretazione estensiva, derogando alle limitazioni del normale orario contrattuale (20 ore) ed ha previsto l'integrazione oraria come forma di ampliamento del rapporto di lavoro favorendo la normalizzazione occupazionale e retributiva dei soggetti utilizzati.

CRITICITÀ:

Il ricorso all'integrazione oraria è una casistica del tutto eccezionale nel territorio regionale, infatti su circa 100 amministrazioni pubbliche coinvolte in attività socialmente utili e 765 lavoratori residuati nel bacino della Regione Lazio, solo quattro (4) Enti utilizzatori impegnano i lavoratori a disposizione oltre il normale orario contrattuale, con la conseguente normalizzazione del rapporto di lavoro almeno sotto l'aspetto retributivo, che per il prestatore d'opera significa un primo passo per il riconoscimento della dignità economica dopo 20 anni spesi al servizio dell'Ente di appartenenza. Chiaramente le ragioni della difficoltà per gli Enti di impegnare i lavoratori oltre il limite del normale orario contrattuale sono molteplici e vanno ricercate in diversi contesti come quello politico, burocratico e socio-economico di portata locale e/o nazionale. Dopo queste prime considerazioni per non addentrarci in specifiche problematiche troppo complesse e dispersive per l'argomento trattato, è sicuramente più efficace ripercorrere a ritroso 20 anni di storia dei L.S.U. e porre subito in risalto che ab-origine la Disciplina L.S.U. è stata concepita e interpretata, da tutte le autorità preposte in materia di attività socialmente utili (Ministero del Lavoro, Regione Lazio ed Enti utilizzatori) in senso autoreferenziale, privilegiando gli interessi politico/gestionali, piuttosto che ampliarne l'ottica e privilegiare un effettivo percorso di politica occupazionale (D. Lgs. 468/1997, art. 1, c. 5) che portasse alla stabilizzazione dei soggetti destinatari. La dimostrazione lampante della autoreferenzialità istituzionale è evidente a partire dallo start-up delle attività infatti le amministrazioni promotrici dei Progetti L.S.U. (D. Lgs. 468/1997, art. 3) hanno preferito per il reclutamento dei lavoratori adottare il criterio numerico, puntando così ad assumere una gran massa di persone da inserire nei progetti (es. Enti con 10 dipendenti di ruolo ha attivato progetti per 70/80 LSU ecc. ecc.), anziché a ricorrere al criterio dell'effettivo bisogno di forza lavoro per migliorare, potenziare o attivare nuovi servizi resi al territorio, assicurando nel tempo ai soggetti utilizzati un percorso di ricollocazione occupazionale graduale e definitiva. Le politiche L.S.U. nel brevissimo periodo hanno dato l'impressione di aver raggiunto il loro scopo, ovvero quello di creare nuova occupazione, ma nel corso degli anni sono risultate aleatorie e fittizie imprigionando da un lato, gli Enti utilizzatori a dover rinnovare i progetti solo per mera prassi dovuta, dall'altra relegando un'intera generazione di lavoratori a dover sopportare a vita una condizione che nega loro il diritto di rivendicare la normalità occupazionale, e per essere pratici sulle incombenze del momento almeno il diritto di percepire una retribuzione dignitosa.

LA RICHIESTA:

1) Una misura di politica attiva del lavoro a favore dei soggetti LSU/LPU della Regione Lazio per rendere esecutivo, nell'arco di un triennio (2016/2018), il percorso di stabilizzazione attraverso il passaggio graduale dalle 20 ore settimanali previste dall'Art. 4, comma 1 del D. Lgs. 81/2000 "disciplina dell'utilizzo nelle attività", alle 36 ore settimanali, ovvero 16 ore settimanali di integrazione a carico della Regione Lazio, e/o cofinanziato da più soggetti istituzionali, previa predisposizione di apposito Progetto secondo uno schema regionale, anche con lo scopo di favorire l'ampliamento, il rafforzamento e l'ammodernamento dei servizi che gli Enti utilizzatori di LSU/LPU, attraverso questi, forniscono al territorio e alle popolazioni amministrare (Decreto della Regione Calabria del 06/04/2006 n. 3902, pubblicato sul BUR del 07/04/2006, *l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, con un orario settimanale di n. 30 ore (20+10), con integrazione oraria di n. 10 ore settimanali a totale carico; autorizzata Assessorato al Lavoro con nota prot. n. 16299 del 24/07/2006 consentendo gli Enti utilizzatori di lavoratori LSU/LPU di applicare l'integrazione oraria settimanale a far data dall'01.08.2006*) come riportato nel seguente prospetto:

INTEGRAZIONE ORARIA L.S.U. A CARICO DELLA REGIONE LAZIO

LIVELLO	ANNO	TARIFFA ORARIA	ORE MESE	COSTO INTEGRAZIONE MESE X 1 LSU	COSTO INTEGRAZIONE ANNO X 1 LSU	COSTO INTEGRAZIONE ANNO X 765 LSU	REDDITO netto MESE (ASU+INTEG.) X 1 LSU	REDDITO netto ANNO (ASU+INTEG.) X 1 LSU
CAT. GIUR./ECON - A1	2016	€ 8,42	24	€ 202,08	€ 2.424,96	€ 1.855.094,40	€ 782,22	€ 9.386,64
	2017	€ 8,42	48	€ 404,16	€ 4.849,92	€ 3.710.188,80	€ 984,30	€ 11.811,60
	2018	€ 8,42	64	€ 538,88	€ 6.466,56	€ 4.946.918,40	€ 1.119,02	€ 13.428,24
CAT. GIUR./ECON - B	2016	€ 8,90	24	€ 213,60	€ 2.563,20	€ 1.960.848,00	€ 793,74	€ 9.524,88
	2017	€ 8,90	48	€ 427,20	€ 5.126,40	€ 3.921.696,00	€ 1.007,34	€ 12.088,08
	2018	€ 8,90	64	€ 569,60	€ 6.835,20	€ 5.228.928,00	€ 1.149,74	€ 13.796,88
CAT. GIUR./ECON - C1	2016	€ 10,04	24	€ 240,96	€ 2.891,52	€ 2.212.012,80	€ 821,10	€ 9.853,20
	2017	€ 10,04	48	€ 481,92	€ 5.783,04	€ 4.424.025,60	€ 1.062,06	€ 12.744,72
	2018	€ 10,04	64	€ 642,56	€ 7.710,72	€ 5.898.700,80	€ 1.222,70	€ 14.672,40
CAT. GIUR./ECON - D1	2016	€ 10,92	24	€ 262,08	€ 3.144,96	€ 2.405.894,40	€ 842,22	€ 10.106,64
	2017	€ 10,92	48	€ 524,16	€ 6.289,92	€ 4.811.788,80	€ 1.104,30	€ 13.251,60
	2018	€ 10,92	64	€ 698,88	€ 8.386,56	€ 6.415.718,40	€ 1.279,02	€ 15.348,24

Nota: Il graduale passaggio nel triennio 2016/2018 dalle attuali 20 ore previste dal normale orario contrattuale dei L.S.U., alle 36 ore settimanali previste dal CCNL enti locali, ovvero 16 ore settimanali di integrazione oraria concesse ai lavoratori dalla Regione Lazio e/o cofinanziata, significa sanare la poco avveduta gestione politica della questione L.S.U. e pervenire alla definitiva normalizzazione occupazionale degli stessi.

2) Un decreto ad hoc, che disponga anche per gli Enti utilizzatori la possibilità di ricorrere all'integrazione oraria dei LSU/LPU, previa istituzione di un apposito capitolo nel Bilancio che non incida sulle spese del personale in deroga al patto di stabilità.

In sintesi:

- L'integrazione oraria per tutti i L.S.U./L.P.U. del bacino regionale, con il graduale passaggio nel triennio 2016/2018 da 6/12/16 ore settimanali, a carico della Regione Lazio e/o cofinanziato da più soggetti istituzionali;
- L'integrazione oraria sulla falsariga di quella concessa ai L.S.U. calabresi "Decreto della Regione Calabria del 06/04/2006 n. 3902, pubblicato sul BUR del 07/04/2006", a sanatoria della irrisolta ventennale questione dei L.S.U.;
- Integrazione oraria deve essere intesa dall'autorità regionale un percorso di politica attiva del lavoro per la normalizzazione occupazionale dei lavoratori residuati nel bacino, che hanno il diritto ad avere un contratto di lavoro ed una retribuzione dignitosa.

CONCLUSIONI

L'Associazione "MOVIMENTO LSU" con il presente Documento ha voluto FORMALIZZARE, a tutte le autorità di governo statali, regionali e locali competenti in materia di attività socialmente utili, una serie di richieste per la normalizzazione occupazionale dei L.S.U./L.P.U. della Regione Lazio. I lavoratori reclamano la dovuta considerazione ed un tempestivo intervento che ponga fine una volta per tutte al dramma dei L.S.U./L.P.U., cercando di imprimere un cambio di marcia sulla questione con il definitivo riconoscimento del rapporto di lavoro entro il 2016. Il Contratto di Lavoro è un DIRITTO ACQUISITO che la categoria è determinata ha rivendicare rivolgendosi a chiunque possa accogliere la loro istanza.

IL PRESIDENTE

(Dott. Alessandro Desideri)



CRL, REGISTRO EFFETTIVE ANNO 2012

